



ORGANIZZAZIONE SANITARIA

Dott.ssa Elisa Palermo

LE AZIENDE SANITARIE

- **GLI ORGANI**

LE AZIENDE SANITARIE

Sono persone giuridiche che operano attraverso i propri organi

SONO ORGANI DELLA AUSL:

- **Direttore generale**
- **Collegio Sindacale**
- **Collegio di direzione**

DIRETTORE GENERALE

- 1) **Direttore generale:** per essere nominato Direttore generale bisogna essere inseriti in un elenco di idonei.

Sono ammessi al bando de quo, i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di eta' in possesso di:

- a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica o magistrale;

DIRETTORE GENERALE

- b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato;
- c) attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale.

DIRETTORE GENERALE

Il bando previsto dal D.lgs 171/2016 stabilisce quindi quali sono i criteri per poter essere inseriti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.

DIRETTORE GENERALE

Tale elenco, istituito presso il Ministero della Salute è aggiornato con cadenza biennale (anche se la singola iscrizione vale per 4 anni) e per valutare i vari *curricula* e' nominata una commissione nominata con decreto del Ministro della salute ogni due anni, ed è composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco e all'espletamento delle attività connesse e consequenziali.

DIRETTORE GENERALE

Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio e' effettuata da una commissione regionale, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.

DIRETTORE GENERALE

La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, propone al presidente della regione una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire.

DIRETTORE GENERALE

Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale.

Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale e' motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato, nonchè ai *curricula* degli altri candidati inclusi nella rosa.

DIRETTORE GENERALE

All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.

DIRETTORE GENERALE

La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure previste. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale.

DIRETTORE GENERALE

I criteri di valutazione del D.G. devono attenersi ai seguenti:

a) del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli obiettivi economico-finanziari e di bilancio concordati, avvalendosi anche dei dati e degli elementi forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

a) della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso la riduzione delle liste di attesa e la puntuale e corretta trasmissione dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e dell'appropriatezza prescrittiva;

DIRETTORE GENERALE

- c) degli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale;
- d) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

DIRETTORE GENERALE

La regione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, a risolvere il contratto, dichiarando l'immediata decadenza del direttore generale con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure previste, se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi, o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

DIRETTORE GENERALE

In tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza Territoriale sociale e sanitaria, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso.

Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità ed urgenza.

Il sindaco o la CTSS nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare l'incarico del direttore generale.

DIRETTORE GENERALE

Direttore generale: gli competono tutti i poteri di gestione, rappresentanza (anche legale dell'azienda) e verifica della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e buon andamento. è quindi il responsabile della gestione complessiva e del perseguimento della missione.

DIRETTORE GENERALE

La carica di DG è incompatibile con altro rapporto di lavoro dipendente od autonomo.

La sua nomina deve essere effettuata nel termine perentorio di 60 gg dalla data di vacanza dell'ufficio, scaduto il quale il Ministro della salute sentite le regioni interessate e l'agenzia per i SSR fissa un congruo termine per provvedervi, decorso inutilmente il quale il ministro sentito nuovamente il parere della agenzia per SSR e previa consultazione con la CPRSR propone al consiglio dei ministri l'intervento sostitutivo anche sottoforma di nomina di commissario ad acta.

L'intervento è adottato dal governo e non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace fino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.

DIRETTORE GENERALE

Il direttore generale nomina il **direttore amministrativo**, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione.

DIRETTORE GENERALE

La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario.

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario devono possedere i seguenti requisiti.

Il primo è un laureato in discipline giuridiche od economiche il secondo è un medico.

Devono avere meno di 65 anni (al momento della nomina) ed una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico amministrativa il primo e tecnico sanitaria il secondo in enti pubblici o privati.

DIRETTORE GENERALE

L'elenco regionale e' aggiornato con cadenza biennale. L'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.

In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le medesime procedure.

DIRETTORE GENERALE

Il **Direttore Amministrativo** dirige i servizi amministrativi dell'Ausl Il **Direttore Sanitario** dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico sanitari e partecipano unitamente al Direttore Generale (che ne ha la responsabilità) alla **direzione dell'azienda**; entrambi assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono con la formulazione di proposte e di pareri alla formazione delle decisioni della direzione generale.

DIRETTORE GENERALE

Il rapporto di lavoro di Direttore Generale Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni, il trattamento economico è definito anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla CCNL per le posizioni apicali delle rispettive dirigenze.

DIRETTORE GENERALE

Chi viene nominato Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario, è messo in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto (eccezion fatta per il Direttore Generale che non può essere tale e mantenere la dipendenza in aspettativa presso la stessa Ausl), non sono eleggibili e sono incompatibili alla carica di consiglieri (e superiori) salvo che le funzioni non siano cessate almeno 180 gg prima della data di scadenza dei periodi di durata di tali organi. Nell'ipotesi di scioglimento anticipato le funzioni devono essere cessate entro i 7 gg successivi al provvedimento. I 3 Direttori non sono cmq eleggibili nei collegi che ricomprendano il territorio dell'AUSL diretta nei 6 mesi antecedenti l'accettazione della candidatura. IL non eletto non può esercitare x 5 anni le sue funzioni in AUSL ricomprese nel proprio collegio.

COLLEGIO SINDACALE

IL COLLEGIO SINDACALE dura in carica 3 anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione, con funzioni di Presidente, ed uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria e uno dallo Stato. I componenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia o tra i funzionari del Ministero dell'economia e finanze che abbiano esercitato per almeno 3 anni le funzioni di revisori di conti o di componenti dei collegi sindacali.

COLLEGIO SINDACALE

Tale organo:

- (1) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico**
- (2) vigila sull'osservanza della legge**
- (3) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa**

COLLEGIO SINDACALE

(4) riferisce almeno trimestralmente alla Regione anche su richiesta di quest'ultima sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità

(5) trasmette periodicamente e cmq a cadenza almeno semestrale una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'ausl alla conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia

(6) annualmente allo Stato (Ministero dell'economia e finanza) sulla Contrattazione integrativa

COLLEGIO SINDACALE

Il *Collegio sindacale* esercita la vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale e , su richiesta del Direttore generale, nelle fasi di programmazione e di pianificazione.

In particolare:

a)esprime un parere sul Piano programmatico, relativamente agli impegni economico-finanziari che ne possono derivare, sul bilancio economico e sul budget aziendale e redige, a tale scopo, specifica relazione da trasmettere alla Regione;

b) può richiedere dati e notizie utili alla verifica della fondatezza delle previsioni contenute nei bilanci e nei budget;

COLLEGIO SINDACALE

c) predisporre trimestralmente una relazione per la Regione, per il Direttore generale e per il Sindaco o la Conferenza dei Sindaci nella quale sia posto in chiara evidenza l'andamento del bilancio economico e del budget aziendale.

Ove necessario, invita il Direttore generale ad assumere le iniziative volte a superare eventuali situazioni patologiche registrate nel corso della gestione.

Nella relazione dell'ultimo trimestre il Collegio esprime una valutazione complessiva sull'andamento della gestione, sotto il profilo dell'efficienza e dei risultati raggiunti.

COLLEGIO SINDACALE

Il *Collegio sindacale*, **con riferimento al bilancio di esercizio**, deve esaminare e valutare in apposita relazione:

a) l'andamento della gestione dal punto di vista economico e finanziario, nonché le proposte e gli indirizzi tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione;

b) la regolarità e la correttezza della tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza fra le scritture contabili e le risultanze consuntive;

c) l'osservanza ed il rispetto dei principi contabili.

COLLEGIO SINDACALE

I *sindaci* possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, all'esame ed al controllo degli atti dell'Azienda, previa comunicazione al Presidente del collegio. Delle verifiche effettuate deve essere fatta menzione nei verbali del collegio.

Il *Collegio sindacale* può chiedere notizie al Direttore generale o ad altri dirigenti sull'andamento della gestione o su determinate specifiche questioni.

COLLEGIO SINDACALE

Qualora nell'ambito della propria attività, il *Collegio sindacale* venga a conoscenza di gravi irregolarità nella gestione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore generale, alla regione e al Sindaco o alla Conferenza dei Sindaci.

Il *Collegio sindacale* dispone di una sede idonea messa a disposizione dal Direttore generale, per lo svolgimento dei compiti assegnati.

COLLEGIO SINDACALE

Non possono essere nominati sindaci-revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio:

a) coloro che ricoprono l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo di Azienda sanitaria;

b) coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti od affini fino al secondo grado che nella Azienda sanitaria ricoprono l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, oppure svolgano funzioni dirigenziali nell'Istituto di credito tesoriere dell'Azienda sanitaria;

c) i dipendenti dell'Azienda sanitaria;

COLLEGIO SINDACALE

- d) i fornitori dell'Azienda sanitaria;
- e) gli amministratori, i dipendenti ed, in generale, chi, a qualsiasi titolo, svolge in modo continuativo un'attività retribuita presso istituzioni sanitarie di carattere privato che abbiano rapporti convenzionali o contrattuali con l'Azienda sanitaria;
- f) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'Azienda sanitaria, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.

COLLEGIO DI DIREZIONE

IL COLLEGIO DI DIREZIONE: è costituito in ogni azienda e formula proposte e pareri per l'elaborazione delle strategie aziendali, l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, le attività di formazione, ricerca ed innovazione e gli strumenti per la valorizzazione e valutazione delle risorse professionali e per la gestione del rischio.

Il funzionamento e l'articolazione dei compiti del Collegio di Direzione sono definiti da apposito regolamento, adottato dal Direttore Generale, su proposta del Collegio stesso, e, al suo interno può essere prevista l'integrazione sulla base dell'assetto organizzativo di ulteriori componenti (oltre a quelli previsti nell'atto aziendale) del collegio stesso

COLLEGIO DI DIREZIONE

Il Collegio di Direzione dura in carica tre anni ed è composto dalle figure più importanti dell'azienda, eventualmente divise in membri di diritto e non e/o membri con diritto di voto e non.

Solitamente possiamo trovarvi: il Direttore Sanitario dell'Azienda, i Direttori Dipartimento, i Direttori delle Direzioni Tecniche, Responsabili Infermieristici e Tecnici Dipartimentali, dei rappresentanti dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Specialisti ambulatoriali e il Presidente del Collegio aziendale delle Professioni Sanitarie, ma anche i Direttori di Distretto, il Direttore delle attività socio-sanitarie, i Direttori di Presidio Ospedaliero.

In caso di decisioni del Direttore Generale assunte in difformità rispetto al parere obbligatorio espresso dal Collegio, il Direttore Generale esplicita, all'interno dell'atto deliberativo, le ragioni della diversa valutazione e le trasmette al Collegio stesso.

LE AUSL IN VENETO

Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'AUSL con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è composto dal DS che lo presiede, da una maggioranza di medici ed altri operatori sanitari laureati ed una rappresentanza di infermieri e tecnici. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio.

Fornisce parere obbligatorio ma non vincolante al DG per le attività tecnico sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti. Si esprime altresì sulle attività assistenziali e tale parere è inteso come favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale (silenzio assenso)

DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

- La Direzione delle Professioni Sanitarie (DPS), di cui alla Legge n. 251/2000, è una struttura complessa che opera in staff alla Direzione Sanitaria Aziendale
- La DPS si propone di concorrere ad assicurare un'assistenza personalizzata e di qualità a tutti gli utenti, promuovendo l'impiego ottimale delle risorse disponibili, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche.
- La DPS si pone in una prospettiva di sviluppo delle professioni e delle competenze, di valutazione dei processi assistenziali attraverso l'adozione di idonei indicatori di esito, di innovazione e di sviluppo organizzativo e di ricerca.
- Il direttore della DPS è un operatore appartenente alle professioni sanitarie in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. È nominato dal Direttore Generale, attraverso idonea procedura selettiva ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.